

Col secondo motivo, sollevato in via subordinata nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere che l'art. 341 TFUE fornisce una base giuridica adeguata per la decisione contestata, il Parlamento intende far valere il difetto assoluto di motivazione di detta decisione. Il Parlamento ritiene che, in quanto atto giuridico dell'Unione, la decisione contestata sia soggetta all'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 296, secondo comma, TFUE, ma che non vi abbia minimamente adempiuto, lasciando del tutto indeterminate le ragioni per cui la città di Bratislava è stata prescelta per ospitare la sede dell'AEL.

(¹) Decisione (UE) 2019/1199 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri del 13 giugno 2019 sull'ubicazione della sede dell'Autorità europea del lavoro (GU 2019 L 189, pag. 68).

(²) Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l'Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344, GU 2019 L 186, p. 21.

Ricorso presentato il 10 ottobre 2019 – Commissione europea/Repubblica italiana

(Causa C-744/19)

(2019/C 399/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: R. Tricot, G. Gattinara, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana

Conclusioni

La Commissione si pregia di concludere che la Corte voglia:

- 1) constatare che
 - nel non aver adottato le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (¹),
 - e nel non aver comunicato alla Commissione disposizioni di questo tipo,
 - la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 106 di tale direttiva;
- 2) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con l'unico motivo di ricorso, la Commissione fa valere che, nel non avere né adottato né comunicato alla Commissione le disposizioni normative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi pienamente alla direttiva 2013/59, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù dell'art. 106 della direttiva.

(¹) GU 2014, L 13, pag. 1.
